

COMMISSIONE VII

DIFESA

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		SAVIO GASTONE	20
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		ZANINI PAOLO	21
ANGELINI VITO ed altri: Norme per il recluta- mento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e mo- difiche ed integrazioni alla legge 20 set- tembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (<i>Appro- vata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Com- missione permanente del Senato</i>) (359-B)	3	Votazione segreta:	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> 3, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14, 15, 16 18, 19, 20, 21, 22		RUFFINI ATTILIO <i>Presidente</i>	14
ANGELINI VITO	4, 5, 6, 7, 8 10, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BARACETTI ARNALDO	21	Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del canale di Suez (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Se- nato</i>) (2686)	23
BATTISTUZZI PAOLO	16	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	23, 24
CACCIA PAOLO PIETRO	9, 10, 15	CERQUETTI ENEA	23
CERQUETTI ENEA	14, 15	OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	23, 24
LO PORTO GUIDO	13	PELLEGATTA GIOVANNI	23
MICELI VITO	4, 5, 6, 11, 12	Votazione segreta:	
OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4, 5, 6, 7, 9, 13 14, 16, 18, 19, 20, 21	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giacomo Mancini sostituisce per la seduta odierna il deputato Lelio Lagorio.

Discussione della proposta di legge Angelini Vito ed altri: Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (359-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guerrini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, Santuz, Savio, Segni e Zoppi: « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza »,

già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 novembre 1984 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1985.

Ricordo che il progetto di legge in esame, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, sarà oggetto della cognizione di questa Commissione, a norma dell'articolo 70 del regolamento, unicamente con riguardo alle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato e agli emendamenti connessi.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la IV Commissione del Senato ha innanzitutto introdotto all'articolo 2 una modifica riguardante il riferimento ad un articolo successivo del provvedimento: a mio avviso, tale modifica, meramente formale, può rientrare nell'ambito del coordinamento formale del testo. La IV Commissione ha inoltre soppresso un periodo dal secondo comma dell'articolo 3 e modificato un periodo successivo dello stesso comma. Sono stati invece modificati gli articoli 15, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 32, nonché gli articoli 35, 38, 44, 45, 48 e 49 e sono stati soppressi gli articoli 28, 34, 36, 37, 46 e 47. Tutti gli altri articoli non sono stati modificati. Mi riservo di entrare nel merito delle modifiche in occasione della discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Comunico che sono stati presentati numerosi emendamenti. Propongo, pertanto, ai fini dell'economicità del dibattito, di esaminarli preliminarmente, onde trasmetterli, previa votazione in linea di principio, alle Commissioni I e V per il prescritto parere di competenza. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

All'articolo 24 sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al terzo comma dell'articolo 24, sostituire le parole: « dell'ultimo ufficiale che li ha » con le parole: « degli ufficiali che li hanno ».

24. 1. ANGELINI VITO.

Aggiungere alla fine del terzo comma il seguente periodo:

« Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani di ruolo ».

24. 2. IL RELATORE.

Sopprimere il quarto comma.

24. 3. MICELI.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. L'emendamento che ho presentato al terzo comma riceverà senz'altro il parere favorevole della Commissione bilancio dal momento che prefigura una riduzione della spesa dell'ordine di 150 milioni di lire. Si tratta di una norma cautelativa, in linea con gli orientamenti emersi recentemente, nel senso di non provocare quegli scavalcamenti che nel passato hanno dato origine a lunghe discussioni.

VITO ANGELINI. Non concordo con l'emendamento 24.2 presentato dal relatore, che non servirebbe, a nostro avviso,

a raggiungere i fini che si propone. Non va dimenticato che gli obiettivi del provvedimento tendono a risolvere questioni relative a tutti gli ufficiali, di tutti i ruoli, che si trovino nella stessa posizione; con la legge n. 574 erano stati provocati ingiusti scavalcamenti, che si vorrebbe recuperare oggi sino ad un limite massimo di due anni. Un ulteriore appesantimento di questa condizione determinerebbe risultati non accettabili, credo, dalla intera Commissione.

Insisto nel sostenere che l'emendamento presentato dal relatore annullerebbe il contenuto del terzo comma dell'articolo 24; ricordo ai colleghi che i ritardi dovuti ai precedenti scavalcamenti riguardavano periodi di 3-4 anni, riteniamo quindi che non sia possibile accettare un peggioramento della mediazione relativa ai due anni prefigurata dal comma in questione. In alternativa al nostro emendamento siamo favorevoli ad accettare il testo che ci è stato trasmesso dalla IV Commissione del Senato senza procedere ad ulteriori modifiche.

VITO MICELI. Si tratta di questioni delicate e di carattere tecnico, per cui è necessario che il Governo si pronunci e dia il proprio parere.

VITO ANGELINI. Con l'emendamento aggiuntivo che ha presentato il relatore si stabilisce che il recupero può avvenire, purché non si provochino scavalcamenti: poiché questi ultimi sono interdipendenti, in pratica l'emendamento annulla l'articolo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Mantengo l'emendamento, anche per i motivi di carattere finanziario che ho precisato dianzi.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole in riferimento all'emendamento presentato dal relatore, condividendo le motivazioni da quest'ultimo esposte.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. L'emendamento proposto introduce una norma cautelativa generalizzata, mentre l'emendamento proposto dal collega Angelini introduce una norma cautelativa parziale.

L'emendamento che ho proposto mira a garantire gli ufficiali più anziani che sono avanti nel ruolo e che potrebbero essere scavalcati a seguito dell'applicazione dell'articolo 24. Noi vogliamo evitare che in futuro avvengano ulteriori scavalcamenti, che hanno provocato la crisi del ruolo speciale.

VITO ANGELINI. Il gruppo comunista è contrario a tale emendamento. Occorre fare una distinzione netta fra ruolo e anzianità assoluta. Quando abbiamo approvato la legge n. 574, abbiamo tentato di eliminare i ritardi che c'erano nell'ambito dei vari ruoli e non abbiamo pensato al fatto che, nonostante l'anzianità nel ruolo, sarebbe stato promosso chiunque avesse una certa anzianità di servizio per i ruoli speciali e per il complemento. Con la legge n. 574 sono state per il momento annullate le anzianità di ruolo e si sono verificati quindi degli scavalcamenti. Voglio ricordare che la menzionata legge n. 574 si riferiva all'anzianità assoluta, nell'ambito della quale con la norma che stiamo esaminando facciamo recuperare una parte dell'anzianità di ruolo, stabilendo un massimo di due anni. In tal modo, si ritorna alla concezione del ruolo e vengono completamente annullati i benefici della legge n. 574. Per questa ragione il gruppo comunista voterà contro l'emendamento proposto dal relatore, perché esso annulla gran parte del contenuto dell'articolo 24.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Con tale emendamento si stabilisce che vengano evitati scavalcamenti rispetto ai più anziani in ruolo.

VITO ANGELINI. Potrei essere d'accordo per il futuro.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Mi rendo conto della preoccupazione del col-

lega Angelini, che si riferisce in particolare modo ad una determinata categoria di ufficiali del ruolo speciale. Ora, esiste una norma a tutela di tale categoria, peraltro poco numerosa, di ufficiali del ruolo speciale provenienti dai sottufficiali. È un argomento che sarà ripreso successivamente. Inviterei i colleghi a tenere conto del fatto che per tutelare questa categoria saranno provocati ulteriori scavalcamenti.

In conclusione il relatore è contrario all'emendamento Angelini Vito 24.1, perché tale emendamento comporta, oltre che degli scavalcamenti, dei maggiori oneri in luogo della riduzione prevista dall'emendamento del relatore.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini Vito 24.1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 24.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Miceli 24. 3.

VITO MICELI. Ho proposto la soppressione del quarto comma dell'articolo 24, perché il problema possa essere esaminato con uno specifico emendamento nell'ambito dell'articolo 31. Io, in sostanza, propongo che il quarto comma dell'articolo 24 venga soppresso e che il quarto comma dell'articolo 38 venga sostituito con il seguente: « La promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento ha in ogni caso luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari anzianità di grado appartenenti al ruolo e alla specialità corrispondenti del servizio permanente effettivo ».

PRESIDENTE. Vorrei far presente che un identico emendamento riferito all'articolo 31 è stato presentato dal relatore.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Si intende in questo modo rafforzare la norma, per valorizzare la carriera principale.

VITO MICELI. Ritiro il mio emendamento 24. 3.

PRESIDENTE. All'articolo 27 è stato presentato dal relatore il seguente articolo aggiuntivo, tendente a ripristinare l'articolo 28 del testo approvato dalla nostra Commissione e soppresso dal Senato:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

27. 01.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 27. 01 presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

All'articolo 29 del testo del Senato, modificativo dell'articolo 30 del testo approvato dalla nostra Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento già appartenenti al ruolo di

complemento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge ».

29. 1. IL RELATORE.

Al primo comma sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » con le parole: « con decorrenza 1° gennaio 1980 ».

29. 2. ANGELINI VITO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in servizio nel periodo 1° gennaio 1980 sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

29. 3. ANGELINI VITO.

VITO ANGELINI. Anche dopo il 1980 alcuni ufficiali sono stati richiamati o trattenuti in servizio. Queste persone avrebbero potuto fruire di ulteriori benefici all'atto del nuovo pensionamento.

Queste condizioni poste dal Senato tendono ad evitare che la situazione menzionata si verifichi. Per maggiore chiarimento abbiamo presentato il nostro emendamento 29.3.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Angelini Vito 29. 3.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 29. 1.

(È approvato).

L'emendamento Angelini Vito 29. 2 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini 29.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

All'articolo 31 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 31 sostituire: « 1984 » con « 1980 ».

31. 1. ANGELINI VITO.

Sopprimere il quarto comma.

31. 2. ANGELINI VITO.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Ferma restando l'anzianità richiesta nel primo e secondo comma, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado nell'ambito di ciascun Corpo, Arma o Specialità ».

31. 3. IL RELATORE.

Al quinto comma, dopo le parole: « dell'Aeronautica », inserire le parole: « del Corpo della Guardia di finanza ».

31. 4. ANGELINI VITO.

Al sesto comma, dopo le parole: « dell'Aeronautica », inserire le parole: « del Corpo della Guardia di finanza ».

31.5. ANGELINI VITO.

Al sesto comma eliminare in fine le parole: « e dagli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" ».

31. 6. ANGELINI VITO.

In fine, al sesto comma, aggiungere il seguente periodo:

« Agli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" è estesa la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574. »

31. 7. IL RELATORE.

Debbo dichiarare inammissibile l'emendamento Angelini Vito 31. 1 poiché propone la modifica di un disposto normativo approvato dalla nostra Commissione e non modificato da quella del Senato.

Passiamo all'emendamento Angelini Vito 31. 2.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.*
Esprimo parere contrario.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini Vito 31. 2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 31. 3 del relatore.

VITO ANGELINI. Ricordo ai colleghi che per l'Arma dei carabinieri era stata approvata una normativa specifica per allargare i posti dell'organico. Noi riteniamo che lo scavalco paventato dal relatore non può avvenire. Siamo pertanto contrari al comma aggiunto dalla IV Commissione del Senato e ne proponiamo la soppressione. Riteniamo, inoltre, che l'emendamento proposto dal relatore sempre a questo comma aggiuntivo diventerebbe ridicolo, se approvato, poiché allargherebbe a tutti il contenuto di una norma prevista solo per una specialità (che esiste in una sola delle tre forze armate).

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 31 — pur se il presidente ha dichiarato inammissibile il nostro emendamento — desideriamo sottolineare alcune incongruità. Viene infatti previsto, nella normativa in questione, che gli ufficiali con 11 anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto 18 anni di servizio, possono essere valutati per la promozione a maggiore a partire dal 1° gennaio 1984. Ricordo però che la normativa attualmente vigente per tutti i ruoli normali pone la condizione di 15 anni di anzianità nel grado di capitano per la valutazione alla successiva promozione; vi è quindi una condizione assoluta di certezza, nel senso che non vi possono essere scavalcamenti nei ruoli normali poiché il personale ad esaurimento deve aver compiuto i 18 anni di servizio.

Faccio rilevare, però, che nell'ambito di un ruolo e di un grado vi può essere un ufficiale che è nella condizione di non poter essere esaminato (in attesa di giudizio, in aspettativa, o per qualsiasi altra ragione).

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Se è sospeso dal servizio il riferimento normativo non vale.

VITO ANGELINI. Se è in attesa di giudizio, questo riferimento può essere fatto; in questo caso si verificherebbe il blocco delle promozioni per tutto il ruolo. Alla luce di questo ragionamento, e una volta avuta la certezza che lo scavalco non può essere attuato, l'inclusione della norma allargata a tutti — e non più riferibile alla sola Arma dei carabinieri — può arrivare a causare il blocco di tutte le promozioni nell'ambito dell'intero settore delle forze armate. Non mi pare vi possa essere interesse della nostra Commissione a bloccare gli avanzamenti di tutti gli ufficiali delle forze armate; sinceramente, sono dell'opinione che l'emendamento presentato dal relatore porterebbe a questo risultato. Anzi, dal relatore vorrei un chiarimento specifico: esistono condizioni nelle quali possono verificarsi supera-

menti degli ufficiali ad esaurimento rispetto agli ufficiali dei ruoli normali? Se il relatore mi darà una risposta affermativa, sarò d'accordo con il suo emendamento.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Signor presidente, debbo contestare le affermazioni del collega Angelini. Infatti, qualora ci sia un qualche fatto che non consenta la presa in esame della proposta di avanzamento di un ufficiale (aspettativa, procedimento penale, consiglio di disciplina, eccetera), contestualmente si verifica la sospensione precauzionale dall'impiego, che sospende il giudizio di avanzamento, ma che non incide in alcun modo sull'aliquota di alimentazione e non danneggia nessuno di coloro i quali seguono nel ruolo. Questo peraltro potrebbe avvenire, esaminando specularmente i due ruoli: noi vogliamo evitare che ciò avvenga a causa di un fatto che si verifica nell'altro ruolo.

VITO ANGELINI. Il comandante di una base navale non può essere valutato, perché si sta accertando se appartiene o no alla P2: ciò da tre anni blocca tutte le altre promozioni!

PRESIDENTE. L'emendamento Stegagnini è dettato da una saggezza che il collega Angelini non può disconoscere. Le norme ovviamente sono sempre di carattere generale e c'è sempre qualche aspetto particolare che resta fuori. L'onorevole Angelini riconosce la validità dell'emendamento Stegagnini, ma afferma di votare contro in quanto possono esservi situazioni particolari a causa delle quali si verificherebbero delle iniquità. L'onorevole Perrone, a tal proposito, ha presentato il seguente subemendamento 0. 31. 3. 1.:

All'emendamento del relatore 31. 3 aggiungere, in fine, le parole « purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. A questo punto, mi sembra accettabile la proposta del collega Angelini. Io mi preoccupo di coloro i quali sono danneggiati nella promozione da fatti straordinari. Voglio ricordare ciò che avviene per coloro i quali provengono dai servizi segreti. Gli ufficiali interessati, quando rientrano, riprendono il posto che avevano, e danneggiano la carriera di coloro i quali sono nello stesso ruolo. Anche coloro i quali sono in aspettativa, come il sottoscritto, quando rientrano nel ruolo danneggiano gli altri. Il discorso deve essere ampliato a coloro i quali operano nei servizi segreti.

PAOLO PIETRO CACCIA. Nel caso indicato dal relatore esiste la volontà del soggetto di uscire dal ruolo per svolgere un certo servizio e poi rientrare. Nel caso in esame, il problema è diverso: si tratta di un fattore esterno, intervenuto successivamente a creare una turbativa nella carriera o nel sistema di avanzamento.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Si potrebbe far riferimento a « ufficiali speciali ».

PRESIDENTE. Il testo del subemendamento è omnicomprensivo. Invito il relatore a tenerne conto nell'esprimere il suo parere.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Perrone.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole sia al subemendamento Perrone che all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Perrone 0.31.3.1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 31.3, con

la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti Angelini Vito 31. 4 e 31. 5.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono favorevole.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini 31.4, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini 31.5, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Siamo al punto cruciale di questa legge e credo sia opportuno illustrare alcuni emendamenti.

A mio parere il sesto comma dell'articolo 31 non dovrebbe subire modifiche; ritengo comunque opportuno aggiungere un altro comma teso ad estendere, agli ufficiali dei ruoli normali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che abbiano conseguito una promozione nella posizione di « a disposizione », i benefici di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Questo comma aggiuntivo non comporta alcun onere e cerca soltanto di riqualificare il ruolo normale che è stato sacrificato rispetto agli altri.

In definitiva, esprimo parere favorevole sull'emendamento 31. 6 e ritiro il mio emendamento 31.7, riservandomi di formularlo in maniera diversa.

PRESIDENTE. Entrambi gli emendamenti riferiti al comma sesto dell'articolo 31 mirano a riconoscere alcuni diritti agli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di « a disposizione ».

Mi sembra che su questo punto siamo tutti d'accordo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Praticamente tali ufficiali andrebbero in pensione col trattamento economico corrispondente al grado di colonnello, con in più i sei scatti, però avrebbero anche una promozione onorifica, valida solo agli effetti giuridici, al grado di generale.

In altre parole, queste persone otterrebbero, il giorno dopo la cessazione dal servizio, una promozione che non avrebbero potuto ottenere in servizio.

PRESIDENTE. In base alla proposta del collega Angelini costoro verrebbero promossi un giorno prima; mentre secondo la proposta del relatore, la promozione avverrebbe il giorno dopo ed avrebbe, quindi, solo effetti giuridici, e non economici.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. In base alla nostra proposta, gli interessati, oltre ai benefici giuridici derivanti dalla promozione, avrebbero i benefici economici dovuti ai sei scatti.

Questa è la differenza pratica tra le due proposte.

VITO ANGELINI. Non riesco a capire se si vogliono privilegiare determinati gradi, senza dare il giusto riconoscimento a coloro che, invece, sono stati penalizzati durante il servizio. Vorrei sapere quali sono le ragioni di tanto discutere su questo articolo; sono curioso di sapere se questo enfatico dibattito è determinato da precise ragioni di contenimento della spesa o da una determinata volontà politica.

Se ci sono motivi legati al contenimento della spesa bisognerà cercare soluzioni adatte a far spendere di meno; se si tratta di una volontà politica il discorso si sposta ad un altro livello. Quando si parla dei sei aumenti di stipendio si intende favorire determinati gradi, non coloro che sono stati maltrattati durante il servizio o che hanno avuto impedimenti

di carriera, ma coloro che sono arrivati al grado di colonnello e sono in SPAD. A tal proposito intendo ricordare ai colleghi il contenuto dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, che prevedeva, appunto, la facoltà ai generali e ai colonnelli e ai gradi corrispondenti di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed il trattamento previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 187 (il godimento dei famosi sei scatti).

Queste persone si trovano nella posizione di scegliere fra due trattamenti. Un discorso è quello che può essere fatto per quei tenenti colonnelli non promossi che in caso di promozione passano a disposizione, un altro è quello che riguarda gli ufficiali con il grado di maggiore che per fare spazio vengono passati ad una posizione superiore. Coloro che sono promossi da tenente colonnello a colonnello a disposizione non possono più essere valutati ai fini della normativa di cui ci stiamo occupando; coloro che erano già in servizio ed hanno avuto la valutazione e che sono collocati in aspettativa, partendo dal più anziano di grado con almeno un anno di servizio nel grado, o che comunque sono a disposizione possono godere degli scatti previsti dalla citata legge n. 187. In questo modo solo i tenenti colonnelli avrebbero un danno; non mi pare possibile che qualche membro di questa Commissione possa accettare criteri discriminatori.

Per sottolineare questo concetto citerò sinteticamente alcuni dati che si riferiscono agli stipendi degli ufficiali in servizio prendendo come riferimento il grado di colonnello di una persona con 33 anni di servizio, promosso in SPAD, tenendo conto che nella alta dirigenza statale esiste un abbattimento di determinati anni di anzianità (per il grado di colonnello questo abbattimento è relativo a 19 anni di servizio, con 21 anni di servizio si entra nella fascia normale), un colonnello con 33 anni di servizio (attualmente in SPAD) arriva ad uno stipendio lordo annuo di 19.482.244 lire. Con la presente normativa passerebbe ad uno stipendio annuo lordo di 23.471.737 lire; con due

promozioni, diventerebbe ammiraglio di divisione e raggiungerebbe i 26.277.656 lire lorde annue; con i sei aumenti periodici di stipendio arriverebbe invece a 23 milioni di lire annue lorde. Sostanzialmente applicare il presente provvedimento secondo quanto proposto dal relatore comporterebbe una maggiore spesa per l'erario relativamente alla categoria dei colonnelli.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Ho controllato personalmente i dati in questione; non mi sembrano esatti i riferimenti cui ha fatto cenno ora l'onorevole Angelini.

PAOLO PIETRO CACCIA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla rilevanza amministrativa, non legislativa, della questione ora sollevata.

Mi meraviglia che proprio il collega Angelini sollevi questi problemi, quando muove sempre l'accusa che ci occupiamo come Commissione continuamente e soltanto di sergenti. Invito il presidente a chiedere al Governo di fornire al Parlamento dati esatti e corretti, in maniera di porre quest'ultimo nelle condizioni migliori per poter decidere.

PRESIDENTE. A mio avviso occorre, come avevo proposto inizialmente, prendere in considerazione il primitivo emendamento del relatore. Quest'ultimo lo ha sostituito questa mattina con un altro emendamento, che probabilmente è più corretto dal punto di vista formale, ma che confonde le idee. Ricordo che nella seduta odierna dobbiamo procedere alla approvazione degli emendamenti in linea di principio: è fondamentale quindi raggiungere una intesa su un testo che possa essere inviato alla Commissione I e alla Commissione V per i prescritti pareri; successivamente si aprirà la discussione e potranno essere presentati ulteriori emendamenti, che potranno comportare maggiori o minori spese e una diversa articolazione delle carriere.

In conclusione, faccio mio il primitivo emendamento del relatore.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Occorre stare attenti alle parole, che a volte negano quello che si afferma. La promozione al grado superiore per anzianità è comunque attribuita il giorno precedente alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, questo per tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza, con esclusione dei generali in corpo d'armata e gradi equiparati. La IV Commissione del Senato ha modificato questa norma.

PRESIDENTE. Siccome della questione si parla nel comma successivo, occorre non procedere ad una esclusione in questa sede.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Rimane in sospeso la questione relativa all'onere, che sarà risolta in sede di V Commissione bilancio. Il Governo, come amministrazione della difesa, non può non essere d'accordo.

VITO MICELI. Si tratta di una promozione « del giorno dopo », che non ha niente a che fare con le altre promozioni.

PRESIDENTE. Occorre precisare — nella votazione di tale testo ci sarà contrapposizione con l'onorevole Angelini — che « la promozione di cui al comma precedente è limitata ai soli effetti giuridici per gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione " a disposizione " ». Nella sostanza, con tale specificazione, sono salve le posizioni sia del relatore, sia dell'onorevole Angelini. Il problema è se le promozioni per gli ufficiali in questione possano essere solo giuridiche o anche economiche. Nella sostanza, con un periodo evitiamo che questi ufficiali siano esclusi, con l'altro limitiamo gli effetti di questa mancata esclusione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. In tale maniera, però, noi prima attribuiamo a questi ufficiali una promozione economica, che spetta a tutti, poi stabiliamo che tale promozione è valida ai soli effetti giuridici.

PRESIDENTE. A mio avviso è necessario sopprimere l'ultima parte del testo del Senato. Gli onorevoli Stegagnini e Miceli propongono che la promozione di questi ufficiali sia limitata ai soli effetti giuridici.

VITO MICELI. Io sono del parere di estendere tale beneficio anche ai marescialli di corpo d'armata.

PRESIDENTE. Il maresciallo di corpo d'armata non può essere promosso, perché è al termine della carriera.

VITO MICELI. Io mi riferisco ai benefici di carattere economico, relativamente a sei scatti.

PRESIDENTE. Questo è un problema che verrà discusso successivamente.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini 31.6, favorevole il relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma dell'articolo 31, inserire il seguente comma:

« Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"; per i colonnelli "a disposizione" dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

31. 10.

VITO ANGELINI. L'emendamento che è stato presentato ora dal relatore è peggiorativo rispetto al testo del Senato, perché attribuisce una promozione del giorno dopo a tutti, ma annulla la promozione del giorno prima.

Una volta approvata questa norma, la promozione data il giorno dopo è in contraddizione.

Se non si vuole dare la seconda promozione ai colonnelli in SPAD, potremmo cercare di pareggiare la loro condizione attribuendo loro tre scatti.

A questo punto noi vogliamo che la promozione ci sia, ma che avvenga il giorno dopo la cessazione dal servizio, affinché non determini variazioni del trattamento economico.

Dal prontuario che posseggo risulta che la differenza economica tra i sei scatti e la paga spettante in caso di promozione è di 578.236 lire l'anno.

In sostanza i colonnelli con trent'anni di anzianità raggiungerebbero una paga di 22.884.501 con i sei scatti e arriverebbero a 23.471.000 lire qualora avessero la promozione. Per i colonnelli promossi in servizio e poi trasferiti in SPAD, questa condizione rappresenta un miglioramento. In altre parole, se costoro venissero promossi generali di brigata e poi, il giorno precedente la cessazione dal servizio, ottenessero un'altra promozione, arriverebbero ad una paga di 25.743.195 lire. Se invece venisse loro concessa una promozione ed i sei scatti, raggiungerebbero la cifra di 29.415.386 lire, con una differenza in più di circa 3.672.000 lire.

Noi faremmo questo « marchingegno » legislativo per regalare ai colonnelli in SPAD 3.672.000 lire l'anno e per togliere ai tenenti colonnello 500 mila lire l'anno. Questo è il gioco che state facendo!

Prego il sottosegretario e il presidente di accertare le cose che ho detto. Se i fatti sono questi, non credo che il Parlamento possa accettare un travaglio legislativo di questo genere per togliere a qualcuno e dare a qualcun altro.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Lei si basa su dati che non corrispondono a verità.

VITO ANGELINI. Questo prontuario è stato consegnato ad ognuno di noi all'inizio dell'anno.

Chiedo se non sia il caso di sospendere la seduta per valutare se gli oneri comportati dagli emendamenti attualmente in discussione non siano superiori a quelli derivanti dall'approvazione dell'emendamento 31.6.

PRESIDENTE. Vi è una richiesta di sospensione dell'onorevole Angelini sulla quale preferirei non decidere, ma vorrei l'opinione di tutta la Commissione.

Pur comprendendo il valore di tale richiesta, ci troviamo nella situazione di dover chiedere in giornata i pareri alle competenti Commissioni se vogliamo che la proposta di legge al nostro esame venga approvata entro il 1985.

Mi rimetto quindi alla Commissione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. La proposta del collega Angelini nasce dalla convinzione della necessità di una verifica che io ho già svolto e di cui mi assumo tutta la responsabilità: i dati citati dal collega Angelini non sono esatti.

VITO ANGELINI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento qualora il prontuario economico relativo alle tabelle-paga in vigore smentisca i dati in mio possesso. In caso contrario confermo quanto abbiamo proposto. Tengo a ribadire che si tratta di una proposta avanzata in perfetta buona fede.

GUIDO LO PORTO. Concordo con la richiesta di una breve sospensione, anche perché questa disputa rischia di diventare ridicola. Da parte nostra dobbiamo non perdere di vista la garanzia della certezza in una materia delicata come quella in discussione.

Se la questione è nei termini indicati dall'onorevole Angelini, la stessa è di una chiarezza estrema; se posta nei termini indicati dall'onorevole Stegagnini, pone un problema interpretativo assai rilevante. Invito pertanto il Governo a voler fornire alla Commissione ogni elemento

utile a chiarire la questione; a mio avviso si tratta di una responsabilità che l'esecutivo deve assumersi in prima persona.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di una responsabilità che il Governo si è assunto fin dall'inizio. Sono comunque favorevole alla sospensione al fine di potermi documentare su una risposta che sia la più chiara possibile. Ricordo alla Commissione che le mie dichiarazioni devono tenere presente le esigenze del Governo nella sua collegialità (non sono riferibili quindi alle aspirazioni del dicastero della difesa che a volte non possono essere recepite dal dicastero del tesoro).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere un parere definitivo sull'emendamento Stegagnini 31.10. Ricordo che il relatore ha proposto un emendamento soppressivo della parte finale del sesto comma dell'articolo 31, collegando tale soppressione all'approvazione di un ulteriore comma. È chiaro che l'emendamento aggiuntivo del relatore non avrebbe potuto essere preso in esame, qualora non fosse stata soppressa l'ultima parte del sesto comma.

Ricordo che c'è stata una sospensione, nel corso della quale il rappresentante del Governo ha reperito dei dati che sfracano l'emendamento del relatore.

VITO ANGELINI. Il Governo non ha fornito questi dati, che dovrebbe esporre e spiegare alla Commissione. Il Governo in sostanza non ha fornito una documentazione tale da contestare i dati forniti in precedenza dai membri della Commissione. Se il Governo accetta l'emendamento nel suo complesso, il discorso può cominciare ad essere diverso.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'invito dell'onorevole

Angelini non mette certamente in difficoltà il Governo. L'emendamento segue una logica che coinvolge tutta la Commissione e di cui il Governo si rende ben conto.

È stata effettuata una ricerca presso il Ministero e ho avuto alcune notizie che non posso documentare per la ristrettezza dei tempi.

Il conferimento della promozione agli ufficiali in SPAD costa di più che non la concessione dei sei scatti a cui è stato fatto riferimento. Dai calcoli che sono stati effettuati relativamente alle tre forze armate, è risultato che in un solo caso — si tratta di un generale di brigata con circa quaranta anni di servizio — il beneficio dei sei scatti è più favorevole della promozione.

Assumo naturalmente la responsabilità di ciò che affermo e mi impegno a fornire alla Commissione la documentazione necessaria.

ENEA CERQUETTI. Chiedo che la votazione dell'emendamento Stegagnini 31.10 avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'emendamento Stegagnini 31.10 sarà subito votato, in linea di principio, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 31.10 del relatore, favorevole il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	15
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Vito, Astori, Baracetti, Battistuzzi, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Dutto, Fiorino, Meleleo, Miceli, Pellegatta, Perrone, Rabino, Ruffini, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini e Zanini.

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo ora al settimo comma dell'articolo 31. Ad esso sono stati presentati due commi aggiuntivi:

Dopo il settimo comma dell'articolo 31, inserire il seguente:

« Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed a quelli esclusi della promozione di anzianità di cui al precedente comma all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

31. 8. ANGELINI VITO.

Dopo il settimo comma dell'articolo 31, inserire il seguente:

« Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 41, primo comma, lettera b) della presente legge ».

31. 9. IL RELATORE.

VITO ANGELINI. Intendo apportare una modifica al comma aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelini ha integrato il suo comma aggiuntivo inserendo, dopo le parole: « due aumenti periodici », le seguenti: « ed ai colonnelli promossi nella posizione di "a disposizione" sei aumenti periodici di stipendio ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Dopo l'esito della votazione a scrutinio segreto, mi è sembrato necessario proporre l'emendamento testé letto dal presidente. Ripeto, si tratta di un comma aggiuntivo legato all'approvazione dell'emendamento precedente.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione. Eventualmente darà il proprio parere quando si discuterà il provvedimento in sede definitiva.

VITO ANGELINI. Mi chiedo se in sede di coordinamento si potranno apportare aggiustamenti sul testo che la Commissione ha approvato.

Vorrei mettere in evidenza alcune incongruenze del testo dell'emendamento presentato dal relatore.

La norma deve essere pertanto riformulata perché, con la correzione che si vuole apportare, si includono nel beneficio gli esclusi, e si escludono coloro che sono già ricompresi nel comma precedente.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. La questione deve essere approfondita. Chiedo pertanto di accantonare la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame degli ulteriori emendamenti all'articolo 31.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento che in sostanza riproduce l'articolo 34 del testo approvato dalla nostra Commissione e

che la IV Commissione permanente del Senato ha soppresso:

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ovè richiesti, ovvero, se più favorevoli, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo il secondo comma dell'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

« La ricostruzione di carriera prevista dal presente articolo è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Si tratta di una normativa che riproduce sostanzialmente quella prevista per il personale dei servizi di sicurezza. Sono pertanto contrario al subemendamento Angelini in quanto non si capisce perché chi

ricopre cariche elettive non può raggiungere il grado di generale, mentre gli ufficiali del SISMI hanno questa possibilità.

PIETRO PAOLO CACCIA. Ritengo che la norma sia incostituzionale perché ha un carattere discriminante nei confronti di coloro che ricoprono una carica elettiva.

VITO ANGELINI. Faccio notare che stiamo discutendo di ufficiali in SPAD; chi ricopre una carica elettiva non va in SPAD.

ENEA CERQUETTI. Inoltre, in base alle disposizioni vigenti, la promozione può avvenire solo per anzianità.

PAOLO BATTISTUZZI. Ritengo che l'articolo aggiuntivo presenti rilievi di incostituzionalità e per questo motivo mi asterrò dalla votazione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore, tendente a ripristinare l'articolo 34 del testo approvato da questa Commissione. Per quanto riguarda il subemendamento Angelini, mi riservo di esprimere il parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Angelini Vito, contrario il relatore.

(È approvato).

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Signor presidente, dichiaro di votare contro il mio articolo aggiuntivo, così come è stato modificato. È una modifica, infatti, scandalosa!

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore, così come modificato dal subemendamento Angelini Vito.

(È approvato).

Stante la concomitanza di votazioni in aula, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENTE. Sull'ultima votazione avvenuta prima della sospensione della seduta, ho motivo di ritenere che possiamo essere incorsi in un vizio di illegittimità costituzionale. Comunque, il problema è rimesso alla I Commissione, che dovrà esprimere il suo parere.

Passiamo all'esame dell'articolo 33 del progetto di legge, nel testo trasmesso dalla IV Commissione del Senato, al quale sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

ART. 33.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purché i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

33. 1. IL RELATORE.

All'emendamento sostitutivo dell'articolo 33, sostituire alla lettera c) le parole: « al provvedimento » con le seguenti: « al provvedimento » e, dopo le parole: « sospensione dall'impiego », aggiungere le seguenti: « non abbia fatto seguito un eventuale procedimento disciplinare e ».

01. 33. 1. ANGELINI VITO.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo:

ART. 33-bis.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di

tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1° gennaio 1984 sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

33. 01. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo:

ART. 33-ter.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

33. 02. ANGELINI VITO.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo:

ART. 33-quater.

Ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti, i pe-

riodi di anzianità di servizio permanente richiesti per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per gli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente.

Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare sono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

33. 03.

ANGELINI VITO.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Intendo modificare il mio emendamento 33.01 sostituendo le parole: « sono trattenuti in servizio » con le seguenti parole: « sono stati trattenuti in servizio ».

VITO ANGELINI. Concordo con la modifica proposta dal relatore. Ritiro altresì il subemendamento 01.33.1.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di stato per la difesa*. Esprimo, a nome del Governo, parere favorevole sull'emendamento 33.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 33.1. favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 33.01, identico all'articolo aggiuntivo Angelini Vito 33.02, con la modifica proposta dal relatore.

(È approvato).

Insiste il presentatore per la votazione dell'articolo aggiuntivo 33.03 ?

VITO ANGELINI. Sì, signor presidente, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Angelini Vito 33.03.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 34 cui è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 34, lettera b), secondo comma, dopo le parole: « per gli ufficiali », aggiungere le seguenti: « dell'arma dei carabinieri ».

34. 1.

ANGELINI VITO.

VITO ANGELINI. Non comprendo i motivi per cui gli appartenenti all'Arma dei carabinieri possono rimanere nel grado più di quattro anni senza essere promossi.

PRESIDENTE. Se si tratta di una condizione più favorevole, deve essere specificata nella normativa.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Faccio rilevare che la IV Commissione del Senato per l'Arma dei carabinieri ha previsto un comma specifico, invito quindi

l'onorevole Angelini a ritirare il suo emendamento.

VITO ANGELINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 41 è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« I benefici derivanti dall'applicazione del presente comma sono estensibili a coloro che in applicazione della presente legge dovranno transitare nella riserva. »

41. 1. ANGELINI VITO.

VITO ANGELINI. Si tratta di un emendamento che tende a salvaguardare la posizione di tutti gli ausiliari che, altrimenti, verrebbero ad essere esclusi dal godimento dei benefici dell'articolo in questione.

Ricordo ai colleghi che stiamo discutendo su un provvedimento che modifica la normativa in vigore; se procediamo ad aggiustamenti per categorie specifiche, non possiamo danneggiarne altre.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Personalmente mi posso dichiarare favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Angelini; poiché si tratta di un onere cospicuo ritengo, però, che sia preferibile acquisire il parere del Governo.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si è già espresso negativamente al Senato sulla questione ora sollevata. L'emendamento Angelini Vito 41.1 servirebbe ad affossare l'intero provvedimento. Nel merito di tale emendamento potrei anche essere favorevole, il parere negativo è motivato dalle cause che purtroppo lo stesso innescherebbe.

PRESIDENTE. Alla luce di questa dichiarazione debbo osservare che l'orientamento negativo della Commissione sull'emendamento Angelini avrebbe il solo

significato di non pregiudicare l'iter del provvedimento.

Pongo in votazione l'emendamento Angelini 41.1.

(È respinto).

Comunico che il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

ART. 41-bis.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che possano evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni comparative.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

41. 01.

Identico emendamento è stato presentato dal deputato Angelini Vito. A tale articolo aggiuntivo sono stati proposti, dall'onorevole Savio, i seguenti subemendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « possano evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni comparative » *con le seguenti:* « evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni ».

01. 41. 01.

Al terzo comma sostituire le parole: « le trasmette » *con le seguenti:* « ne informa » *e sopprimere le parole:* « sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento ».

02. 41. 01.

GASTONE SAVIO. Condivido le motivazioni che hanno spinto il relatore a riproporre il testo di un articolo già approvato dalla nostra Commissione. Le modifiche da me proposte sono solo migliorative della formulazione in questione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Espri-
mo parere favorevole ai subemendamenti presentati dall'onorevole Savio.

VITO ANGELINI. Anch'io accetto le modificazioni proposte dall'onorevole Savio.

VITTORIO OLCESE. *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rende conto delle motivazioni di fondo che spingono alla presentazione dell'articolo aggiuntivo, però deve esprimere perplessità e riserve dal momento che un testo di questa natura è di difficile applicazione (anche se non impossibile). Mi domando quale sia in realtà il significato della formulazione che, nell'ambito delle procedure relative ai punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate, preveda « criteri che possano evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni comparative ». Normalmente la pubblica amministrazione è sommersa da metodi che portano solo confusione e incertezza.

Invito la Commissione a riflettere seriamente sul problema. Mi domando come si possano prevedere « criteri che possano evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni comparative ». Si tratta di una frase che presenta una totale ambiguità. In base alla mia esperienza ho forti dubbi sulla utilità di ricorrere al metodo comparativo. Non possiamo introdurre degli elementi che non siano chiaramente identificabili.

Mi dichiaro pertanto contrario all'articolo aggiuntivo del relatore e all'identico emendamento presentato dall'onorevole Angelini.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Savio 01.41.01.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Savio 02.41.01.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Stegagnini 41.01, identico a quello presentato dall'onorevole Angelini, con le modifiche testé apportate, non accettate dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, secondo comma, inserire dopo il n. 2 il seguente n. 2-bis:

« 2-bis) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ».

3. 1.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini Vito 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Stegagnini ha presentato la seguente nuova formulazione del suo emendamento 31.9: « Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente sesto comma ed a quelli promossi in virtù del precedente settimo comma, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della presente legge ».

VITO ANGELINI. I dubbi in precedenza avanzati permangono. Se consideriamo il comma precedente, questo fa riferimento solo a coloro che hanno ottenuto la promozione col passaggio nella posizione di « a disposizione », con l'esclusione di tutti gli altri. Insisto pertanto sul mio emendamento 31. 8.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Occorre procedere ad un coordinamento con i commi in precedenza approvati.

PAOLO ZANINI. Desidero sottolineare il valore dell'emendamento Angelini al quale mi dichiaro favorevole.

ARNALDO BARACETTI. Voglio ricordare che nel corso della seduta, in precedenza, il Governo si era espresso in senso contrario all'emendamento del relatore.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Baracetti,

devo precisare che mi ero semplicemente riservato di esprimere un parere definitivo sugli emendamenti in questione. Direi, anzi, che è un atto di onestà questo mio atteggiamento, proprio per non affermare due cose diverse: una qui, in Commissione difesa, ed un'altra in Commissione bilancio.

VITO ANGELINI. Mi rendo conto che la preoccupazione del Governo è relativa agli aumenti di spesa che deriverebbero dagli emendamenti in questione, ma proprio per questo devo far presente che il mio emendamento comporterebbe un onere finanziario, minore rispetto a quello che implicherebbe l'emendamento del relatore. Con la mia proposta modificativa, infatti, propongo che siano attribuiti due aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, agli ufficiali promossi ed a quelli esclusi dalla promozione di anzianità, e sei aumenti periodici di stipendio ai colonnelli promossi nella posizione di « a disposizione ».

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Angelini, torno a ribadirla che, se anche la sua posizione fosse la più vicina alle esigenze del Ministero del tesoro, in questa sede non posso far altro che rinviare l'espressione di un mio parere definitivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 31.9, nella sua nuova formulazione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione, l'emendamento Angelini risulta conseguentemente precluso.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Il settimo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifi-

cazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quinto e sesto comma del presente articolo ».

31. 11.

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente emendamento:

Il settimo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui al quinto e sesto comma del presente articolo ».

31. 12.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Entrambi gli emendamenti hanno valore di mero coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore sostitutivo del settimo comma dell'articolo 31.

(È approvato).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Angelini Vito 31. 12.

Mi sia consentito, a questo punto della discussione, fornire qualche dettaglio sull'onere finanziario derivante dagli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta odierna.

La variazione introdotta all'articolo 24 comporterebbe un maggior onere di 150 milioni; quella introdotta all'articolo 27-bis un maggior onere di 9 milioni; l'emendamento al quarto comma dell'articolo 31 comporterebbe una riduzione di onere pari a 180 milioni; all'ottavo comma dello stesso articolo, l'emendamento comporterebbe un maggior onere di 720 milioni; all'articolo 32-bis il maggior onere introdotto è eventuale e, in ogni caso, non quantificabile, anche se, sulla base della situazione attuale è facile

prevedere che dovrebbe aggirarsi sui tre milioni e mezzo annui e che, comunque, per il primo triennio non è prevedibile alcun onere di questa sorta; per le variazioni introdotte all'articolo 33 vale lo stesso discorso svolto per l'articolo 32-bis; non comportano aumento o diminuzione di onere le variazioni introdotte agli articoli 35-bis e 41.

Passiamo all'articolo 43.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 43 con i seguenti:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione ».

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 marzo 1985.

Ricordo che in una precedente seduta è stata svolta la relazione e si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole al provvedimento.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopraccitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per « proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Cerquetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi al Parlamento una relazione sulla cronistoria e sugli insegnamenti tratti dalla partecipazione alle operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.

0/2686/VII/1

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ENEA CERQUETTI. Il gruppo comunista, che pure fu contrario alla partecipazione dell'Italia alle operazioni di sminamento nel Mar Rosso e nel Canale di Suez per i motivi a suo tempo espressi, voterà a favore del provvedimento che costituisce, a suo avviso, un atto dovuto.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge. Chiedo al

Governo di esaminare la possibilità di conferire ai partecipanti a quella spedizione militare un nastrino, analogamente a quanto ha fatto per i componenti il contingente di pace inviato in Libano.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ne prende atto, sottolineando però che si è trattato di due operazioni aventi caratteristiche molto diverse.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 2686 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di trattamento economico del personale

impiegato per le operazioni di smiamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2686).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Vito, Astori, Baracetti, Battistuzzi, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Dutto, Gatti, Lo Porto, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Rabino, Ruffini, Savio, Segni, Spataro e Zanini.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO